



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento per la gestione e la tutela del verde urbano



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22/07/2015

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| TITOLO I – PRINCIPI GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 - Finalità..... | 4 |
| Articolo 2 - Ambito di applicazione | 4 |
| Articolo 3 - Piante tutelate | 4 |
| TITOLO II - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE | 5 |
| Capo I - Difesa delle piante..... | 5 |
| Articolo 4 - Difesa Fitosanitaria | 5 |
| Articolo 5 - Norme per la difesa delle piante | 5 |
| Articolo 6 - Danneggiamenti..... | 6 |
| Capo II – Potature..... | 6 |
| Articolo 7 - Potature | 6 |
| TITOLO III - NORME PER LE PIANTE TUTELATE | 7 |
| Capo I - Disposizioni per le piante tutelate | 7 |
| Articolo 8 - Autorizzazione di abbattimento | 7 |
| Articolo 9 - Comunicazione di abbattimento | 7 |
| Articolo 10 - Modulistica | 7 |
| Articolo 11 - Salvaguardia della pubblica incolumità | 7 |
| Capo II - Vincoli e prescrizioni..... | 8 |
| Articolo 12 - Particolari vincoli | 8 |
| Articolo 13 - Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali | 8 |
| TITOLO IV – ADOZIONE AREE VERDI PUBBLICHE..... | 9 |
| Capo I - Adozione aree verdi pubbliche..... | 9 |
| Articolo 14 - Finalità..... | 9 |
| Articolo 15 - Oggetto e disciplina | 9 |
| Articolo 16 - Aree ammesse | 9 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 17 - Soggetti ammessi..... | 10 |
| Articolo 18 - Soggetti ammessi per gli orti urbani..... | 10 |
| Articolo 19 - Interventi ammessi | 10 |
| Articolo 20 - Richiesta di adozione | 10 |
| Articolo 21 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti | 11 |
| Articolo 22 - Concorso dell'amministrazione comunale..... | 12 |
| Articolo 23 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione | 12 |
| Articolo 24 - Responsabilità..... | 13 |
| Articolo 25 - Contenzioso | 13 |
| TITOLO V – SANZIONI E VIGILANZA..... | 14 |
| Capo I - Sanzioni | 14 |
| Articolo 26 - Sanzioni..... | 14 |
| Articolo 27 - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo | 14 |
| Capo II - Vigilanza | 14 |
| Articolo 28 - Vigilanza | 14 |
| TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI..... | 15 |
| Art. 29 - Abrogazioni..... | 15 |
| Art. 30 - Entrata in vigore | 15 |

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Alba Adriatica intende tutelare, in quanto bene pubblico, le specie vegetali arboree nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche, estetiche e turistiche ad essa collegate.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

Con tali premesse si considera imprescindibile la tutela paesaggistica delle colline con limitazione degli insediamenti abitativi che dovranno essere sempre compatibili con lo stato ambientale della zona e adeguatamente forniti di aree verdi private. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nelle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.

2. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini e aree verdi, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.

4. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.

5. Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistono le condizioni per una corretta messa a dimora. È auspicabile l'incremento dei viali alberati per migliorare la qualità della vita, in quanto le piante svolgono una importante azione anti inquinamento.

6. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

Articolo 3 - Piante tutelate

1. Le piante sottoposte alle successive forme di tutela sono appartenenti ai generi Quercus, Pinus, Acer, Fraxinus, Cupressus, Sorbus, Prunus e Juglans con diametro superiore a 40 centimetri misurato a 1,30 m da terra.

2. Gli "alberi monumentali" individuati dalla Regione, su indicazione del Comune, in base ai principi e ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono soggetti a tutela.¹

3. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale e/o rurale si fa rinvio alle norme medesime.

¹ Articolo 7, Legge del 14 gennaio 2013 n. 10

TITOLO II - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

Capo I - Difesa delle piante

Articolo 4 - Difesa Fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato. Si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente nonché alle indicazioni fornite dall'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) - Servizio Fitosanitario Regionale². In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti.

2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree permeabili e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- e) la potatura a regola d'arte.

4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi per l'uomo, quali processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa* spp.), betilide (*Scleroderma domesticum*), ecc., debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
- b) le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), pertanto, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Articolo 5 - Norme per la difesa delle piante

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 6 comma 2, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia).

3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

4. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

² <http://www.arssa.abruzzo.gov.it/servizio-fitosanitario.html>

5. E' fatto obbligo al controllo vegetativo della pianta al proprietario, al fine della tutela della pubblica incolumità.

Articolo 6 - Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.

2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
- b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
- c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni;
- d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante;
- f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
- h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
- i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
- k) danni per potature.

3. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno addebitati al soggetto responsabile.

4. In caso i danni alla pianta sono tali da necessitare l'abbattimento, i costi dell'intervento saranno addebitati al soggetto responsabile.

Capo II – Potature

Articolo 7 - Potature

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.

2. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* (Platano) e alla famiglia *Arecaceae* (palme), il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno seguire le indicazioni dell'ARSSA - Servizio Fitosanitario Regionale.

3. È vietato effettuare potature a capitozzatura o non a regola d'arte.

TITOLO III - NORME PER LE PIANTE TUTELATE

Capo I - Disposizioni per le piante tutelate

Articolo 8 - Autorizzazione di abbattimento

1. In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente sono vietati l'abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante tutelate isolate o disposte a gruppi o in filari, di cui all'art. 3.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative all'abbattimento, nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- b) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie.

3. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di costruzioni edilizie, di miglioramento devono essere indicati gli alberi per i quali non sussistono soluzioni alternative all'abbattimento, specificandone le ragioni.

Articolo 9 - Comunicazione di abbattimento

1. L'autorizzazione di abbattimento di piante tutelate, di cui all'art. 3 è sostituita da comunicazione, è da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento, nei seguenti casi:

- a) diradamento di filari o gruppi volti a migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del popolamento;
- b) utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante;
- c) piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;
- d) piante irrimediabilmente danneggiate da cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate;
- e) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- f) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

Articolo 10 - Modulistica

1. I modelli riguardanti l'istanza di autorizzazione di abbattimento, la comunicazione di abbattimento e la comunicazione di fine procedura sono adottati con determina dirigenziale.

2. La comunicazione di fine procedura deve prevedere l'avvenuto abbattimento e la piantumazione di nuovi alberi.

Articolo 11 - Salvaguardia della pubblica incolumità

1. Nel caso in cui le piante, radicate su aree pubbliche, possano essere una minaccia alla pubblica incolumità, il Comune provvede all'abbattimento. Nel caso in cui le piante, radicate su aree private, possono essere una minaccia alla pubblica incolumità, il Comune provvede a diffidare i proprietari all'abbattimento ed al ripristino dell'eventuali aree pubbliche danneggiate, in caso d'inerzia dei privati, le piante saranno rimosse a cura del Comune a spese della ditta proprietà, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale. Gli eventuali costi per il ripristino di aree e/o beni pubblici danneggiati saranno a carico della ditta proprietaria.

Capo II - Vincoli e prescrizioni

Articolo 12 - Particolari vincoli

1. In caso di abbattimento o di introduzione di alberi tali da modificare i valori paesaggistici nelle aree sottoposte a vincolo, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica.³

2. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità, anche in caso di abbattimento, per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.⁴

3. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo, per ogni albero di cui è previsto l'abbattimento è fatto obbligo della piantumazione di due alberi appartenenti alla stessa specie dell'albero da abbattere o di tre alberi appartenenti alla stessa specie nel caso di abbattimento di alberi monumentali⁵ e l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

4. Qualora l'albero tutelato da abbattere sia in area privata la piantumazione di nuovi alberi, di cui al comma 3, deve avvenire nella stessa area ai sensi della normativa vigente⁶. Solo se viene accertata l'impossibilità della piantumazione in area privata, la piantumazione avviene in area pubblica previa autorizzazione. In caso di comunicazione di cui all'art. 9, l'autorizzazione di piantumazione di nuovi alberi in area pubblica deve essere acquisita prima dei 30 giorni previsti dall'art. 9.

Articolo 13 - Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali

1. Negli interventi edilizi, sia pubblici che privati, nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde come previsto dal successivo comma 2.

2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq di superficie permeabile.

3. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi ai seguenti criteri:

- a) in caso di almeno 50 mq di superficie permeabile deve essere piantumata come minimo una specie vegetale arborea di cui all'art. 3, comma 1;
- b) in caso di almeno 100 mq di superficie permeabile devono essere piantumate come minimo il 50% di specie vegetali arboree di cui all'art. 3, comma 1.

³ Art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

⁴ Art. 46, L.R. del 4/01/2014 n.3

⁵ Art. 46, L.R. del 4/01/2014 n.3

⁶ Art. 892, Codice Civile

TITOLO IV – ADOZIONE AREE VERDI PUBBLICHE

Capo I - Adozione aree verdi pubbliche

Articolo 14 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il Titolo IV del presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui agli artt. 17 e 18 (soggetti adottanti).

2. L'Amministrazione Comunale si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Articolo 15 - Oggetto e disciplina

1. Oggetto del Titolo IV è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. Il Titolo IV del presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale, compreso le aree del demanio marittimo gestite dall'Ente nel rispetto della normativa regionale in vigore.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati agli artt. 17 e 18, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione annuale o pluriennale sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 20.

5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 16 - Aree ammesse

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate;
- Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree di pertinenza plessi scolastici;
- Aiuole fiorite;
- Aree generiche.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico verrà adottato con delibera di Giunta Comunale.

3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi di proprietà del Comune, previo parere positivo dell'Ufficio competente, il quale può avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza e previo aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 2.

4. Nella scelta delle specie botaniche da impiegare negli interventi ammessi di cui alla lettera b, comma 1 del successivo art. 19, si darà priorità alle specie botaniche tutelate dal presente regolamento.

Articolo 17 - Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d. condomini;
 - e. soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.
3. Per i soggetti giuridici ed operatori commerciali, per l'adozione di aree verdi pubbliche, si fa riferimento al Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione vigente.

Articolo 18 - Soggetti ammessi per gli orti urbani

1. Per le assegnazioni degli orti urbani i richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti:
 - a) cittadino residente;
 - b) cittadino pensionato o cittadino da inserire in attività di svago quale opportunità per risolvere specifiche problematiche di carattere sociale (condizione da certificare da parte degli operatori competenti).
2. Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma viene formulata una graduatoria tenendo conto:
 - a) titolarità di sola pensione;
 - b) reddito ISEE;
 - c) età del richiedente;
 - d) dei componenti il nucleo familiare, dando particolare rilevanza alle condizioni di solitudine;
3. A parità di condizione sarà data preferenza:
 - a) al richiedente con il reddito ISEE più basso;
 - b) alla maggiore vicinanza dell'abitazione del richiedente all'area da assegnare;In presenza di dichiarata e certificata problematica sociale si potrà agire in deroga alla graduatoria.
4. Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi (dovrà essere prodotta apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).
5. Le aree concesse per orti urbani debbono essere coltivate e/o utilizzate direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita. Ad ogni nucleo familiare non potrà essere concessa più di un'area.

Articolo 19 - Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
 - a) la **manutenzione ordinaria**, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - b) la **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
 - c) la **creazione di orti urbani** destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante.

Articolo 20 - Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio competente, secondo lo schema "Richiesta di adozione", approvato con determina dirigenziale.

2. L'Ufficio, esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Titolo IV del presente Regolamento.

3. La Giunta Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio competente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.

4. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" approvato con determina dirigenziale.

5. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
2. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
2. progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche sottoposte a tutela;
3. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

c) se gli interventi sull'area prevedono la **creazione di orti urbani** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
2. progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e le relative modalità;
3. relazione descrittiva del programma di gestione dell'orto redatto in termini chiari e sottoscritta dal proponente.

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Articolo 21 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 19; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata all'Ufficio competente, sottoposta e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. Per tutti gli interventi di cui all'art. 19, si dovranno seguire le prescrizioni delle correnti leggi in materia di difesa fitosanitaria. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare all'Ufficio competente le eventuali anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 19.

7. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio competente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

10. Il soggetto adottante dovrà farsi carico in via esclusiva dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 19, anche attraverso idonea copertura assicurativa. Il soggetto adottante dovrà farsi carico inoltre di ogni totale responsabilità civile e penale, comprovata da idonea copertura assicurativa, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 19.

11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

Articolo 22 - Concorso dell'amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale è finalizzata mette a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

2. A carico dell'Amministrazione Comunale è la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 24.

3. È possibile che l'Amministrazione comunale eroghi contributi con apposito atto al soggetto adottante esclusivamente finalizzati agli interventi ammessi di cui all'art. 19.

4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

Articolo 23 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere dell'Ufficio competente, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente Regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla Convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 90 giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Articolo 24 - Responsabilità

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

Articolo 25 - Contenzioso

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 23, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.

3. Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

TITOLO V – SANZIONI E VIGILANZA

Capo I - Sanzioni

Articolo 26 - Sanzioni

1. La mancata difesa fitosanitaria, di cui all' art. 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
2. I danneggiamenti, di cui all' art. 6, in aree pubbliche verdi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.
3. La mancata autorizzazione, di cui all' art. 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
4. La mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione, di cui all' art. 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
5. La mancata comunicazione, di cui agli articoli 9 e 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.
6. La mancata ottemperanza al comma 3, art. 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.
7. La mancata ottemperanza all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di "alberi monumentali" si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 100.000, in base al comma 4, art. 7 della Legge del 14 gennaio 2013 n. 10.
9. Con separato provvedimento della Giunta Comunale o con ordinanza del Sindaco si possono stabilire ulteriori sanzioni in violazione al presente regolamento.

Articolo 27 - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al ripristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo.

Capo II - Vigilanza

Articolo 28 - Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alba Adriatica.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
3. Il Comune di Alba Adriatica si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di Volontariato al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per l'assegnazione di aree pubbliche da destinare temporaneamente ad orti urbani" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2009.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera approvata.